

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH**

(Causa C-39/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione – Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 29 – Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima – Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) – Prescrizione dell'obbligazione doganale – Termine di notifica dell'obbligazione doganale – Sospensione del termine – Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) – Estinzione dell'obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento]*

(2021/C 289/17)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Jumbocarry Trading GmbH

**Dispositivo**

L'articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano a un'obbligazione doganale sorta prima del 1° maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data.

<sup>(1)</sup> GU C 201 del 15.6.2020.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna, Bulgaria) — «BalevBio» EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»**

(Causa C-76/20) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Merci composte da materiali diversi – Fibre vegetali – Resina melamminica – Voci 3924 e 4419 – Merci descritte come «bicchieri in bambù»)*

(2021/C 289/18)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Varna

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «BalevBio» EOOD

Convenuta: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia «Mitnitsi»

Con l'intervento di: Okrazhna prokuratura — Varnenska

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che merci descritte come «bicchieri in bambù», composte per il 72,33 % da fibre vegetali e per il 25,2 % da resina melamminica, devono essere classificate, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 3924 di tale nomenclatura, in particolare nella sottovoce 3924 10 00 di quest'ultima.

(<sup>1</sup>) GU C 161 dell'11.5.2020.

---

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — BE, DT / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava — in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP**

(Causa C-182/20) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Rettifica delle detrazioni – Procedura fallimentare – Normativa nazionale che prevede il diniego automatico della detrazione dell'IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori all'avvio di detta procedura]*

(2021/C 289/19)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Suceava

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: BE, DT

Convenuti: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava — in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP

**Dispositivo**

Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l'obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l'avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica di detto operatore, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell'impresa interessata.

(<sup>1</sup>) GU C 297 del 7.9.2020.